

Edizione di giovedì 13 luglio 2017

ADEMPIMENTI

Locazioni brevi: approvate le regole operative

di Alessandro Bonuzzi

IVA

Profili IVA delle vendite con riserva di gradimento e a prova

di Marco Peirolo

ISTITUTI DEFLATTIVI

La carenza documentale può compromettere la voluntary disclosure?

di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

La banca delle terre incolte per gli under 40

di Luigi Scappini

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il set documentale in tema di transfer price

di Dottryna

ADEMPIMENTI

Locazioni brevi: approvate le regole operative

di Alessandro Bonuzzi

Con il [provvedimento n. 132395](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate ha individuato le **modalità** con le quali i soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, anche mediante la gestione di **portali telematici**, devono adempiere ai **nuovi obblighi** introdotti dalla Manovra correttiva (D.L. 50/2017).

Si ricorda, infatti, che questi soggetti sono tenuti a operare una **ritenuta** del **21%** sull'ammontare dei **corrispettivi** lordi relativi a **contratti di locazione breve**, qualora **intervengano nel pagamento** o ne **incassino i corrispettivi**, all'atto del **pagamento al beneficiario** (locatore). La ritenuta deve essere considerata a titolo di **imposta** o di **aconto** a seconda che il soggetto perceptor decida di **optare** o meno per la **cedolare secca**.

L'altro adempimento è quello che riguarda la **trasmissione dei dati relativi** a contratti di locazione breve che, invece, è posto a carico degli **intermediari** che sono intervenuti nella **conclusione** dei contratti medesimi.

Va fin da subito evidenziato che il **provvedimento** fa chiarezza sul tema della **decorrenza** dei nuovi obblighi, atteso che il dettato letterale della norma nulla prevede sul punto **se non** per le disposizioni sulla **cedolare secca** le quali trovano applicazione per i *"redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire"* dal 1° giugno 2017 ([articolo 4, comma 2, D.L. 50/2017](#)).

Al riguardo, ai fini delle **regole applicative**, il documento **definisce** come contratti di locazione breve *"i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario"*.

Ne deriva che tutte le **nuove disposizioni** sulle locazioni brevi scattano dai contratti **stipulati dal 1° giugno 2017**.

Detto ciò, gli intermediari sono tenuti a comunicare i seguenti **dati** all'Agenzia delle Entrate:

- il nome, cognome e codice fiscale del **locatore**,
- la **durata** del contratto,
- l'importo del **corrispettivo lordo** e

- l'**indirizzo** dell'immobile.

Per i contratti relativi al **medesimo immobile** e stipulati dal **stesso locatore**, la comunicazione dei dati può essere fatta anche in **forma aggregata**. La trasmissione va effettuata attraverso i **servizi dell'Agenzia** entro il **30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto**.

La **itenuta**, invece, deve essere versata **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata, nonché essere dichiarata e certificata mediante C.U.. Peraltro, gli intermediari che operano la ritenuta assolvono **l'obbligo di comunicazione** dei dati all'Agenzia proprio mediante la C.U..

Il primo appuntamento in termini di versamento scade, quindi, già il prossimo **17 luglio** con riferimento alle ritenute operate in **giugno** (sempreché siano state operate nonostante le incertezze del caso).

Si ricorda che la [risoluzione AdE 88/E/2017](#) ha istituito il **codice tributo** da utilizzare per il versamento tramite F24 della ritenuta, nonché i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.

In chiusura, il provvedimento stabilisce che gli intermediari devono **conservare** le informazioni dei contratti comunicate al Fisco e i dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati per il periodo previsto per l'**accertamento**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Profili IVA delle vendite con riserva di gradimento e a prova

di Marco Peirolo

Nelle vendite ad effetti immediati l'effetto traslativo della proprietà si verifica nel momento in cui le controparti manifestano il **reciproco consenso**, mentre nelle **vendite ad effetti differiti** il trasferimento della proprietà avviene al verificarsi di un determinato evento. Nel caso, per esempio, delle **vendite con riserva di gradimento** ([articolo 1520 cod. civ.](#)), la vendita si perfeziona nel momento in cui l'acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni e, similmente, le **vendite a prova** ([articolo 1521 cod. civ.](#)) sono sottoposte a condizione sospensiva in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualità pattuite o siano idonei all'uso cui gli stessi sono destinati.

Ai fini IVA, le vendite con riserva di gradimento e le vendite a prova, essendo cessioni ad effetto traslativo sospeso, si considerano effettuate nel **momento in cui si produce il passaggio di proprietà**, fermo restando che tali vendite, avendo per oggetto beni mobili, si considerano **in ogni caso effettuate dopo un anno** dal momento della consegna o spedizione dei beni ([R.M. 6 novembre 1978, n. 362071](#)).

Il limite temporale annuale è espressamente previsto dall'[articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), secondo cui “*le cessioni i cui effetti traslativi o constitutivi si producono posteriormente (...) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione*”. La stessa regola vale per i beni oggetto di consegna in altro Stato membro, o provenienti da altro Stato membro, rispetto ai quali l'[articolo 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993](#) dispone che, “*se gli effetti traslativi o constitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna*”.

Per superare le **presunzioni di cessione e di acquisto**, gli [articolo 1, comma 5, e 3, comma 1, del D.P.R. n. 441/1997](#) prevedono che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare, in via alternativa:

- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'[articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972](#), ovvero da atto registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
- dal documento di trasporto, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;

- da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri IVA, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

Laddove i beni in conto visione siano movimentati in ambito intracomunitario, la sospensione d'imposta prevista dal citato [articolo 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993](#) pare subordinata, stando al tenore letterale della stessa disposizione, all'**annotazione dei movimenti di beni nell'apposito registro** di cui all'[articolo 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993](#). A ben vedere, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria dei beni in conto visione non viene meno se il contribuente, che non abbia istituito il suddetto registro, è comunque in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che l'[articolo 50 del D.L. n. 331/1993](#) opera su un piano diverso da quello dell'identificazione dei presupposti di fatto della fattispecie di non imponibilità, limitandosi a prevedere gli adempimenti formali connessi agli scambi intracomunitari finalizzati ad agevolare il successivo controllo da parte degli Uffici finanziari e ad evitare atti elusivi o di natura fraudolenta ([Cass., 7 ottobre 2011, n. 20575](#) e [Cass., 10 dicembre 2014, n. 26003](#)). In questa prospettiva, il registro di cui all'[articolo 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993](#) assume una **valenza esclusivamente formale**, in quanto tale non idonea ad escludere la sospensione d'imposta per i beni oggetto di vendite con riserva di gradimento e di vendite a prova.

La fattura di vendita deve essere emessa in caso di mancata restituzione dei beni al termine del periodo concordato e, in ogni caso, decorso un anno dalla consegna. Per i beni consegnati al cliente di altro Stato membro, in particolare, il cedente italiano deve emettere fattura **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello in cui il cessionario ha manifestato il consenso per l'acquisto, ovvero a quello in cui è decorso l'anno se i beni consegnati non sono stati restituiti. Per i beni di provenienza intracomunitaria, invece, il cessionario italiano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal cedente non residente, deve annotare tale documento, previa integrazione e numerazione, nel registro delle vendite.

Ai fini INTRASTAT, gli elenchi riepilogativi vanno presentati, ai fini fiscali e, ove obbligatorio, ai fini statistici, in relazione al **periodo (mese o trimestre) in cui la fattura intracomunitaria di cessione è registrata o soggetta a registrazione** ([circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36](#), Parte II, § 7). Di conseguenza, l'invio o il ricevimento dei beni con riserva di gradimento o a prova non deve essere rilevato negli elenchi riepilogativi.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ISTITUTI DEFLATTIVI

La carenza documentale può compromettere la voluntary disclosure?

di Marco Bargagli

Come noto, il D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, ha riaperto i **termini della procedura di collaborazione volontaria** disciplinata nel nostro ordinamento dalla Legge 186/2014, per il **lasso temporale** che va dal **24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017**.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, nella recente [circolare 19/E/2017](#), ha fornito **importanti chiarimenti** circa le **modalità operative** connesse alla **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, osservando che la stessa ha l'**obiettivo** di consentire ai contribuenti di **riparare alle infedeltà dichiarative passate** e, simmetricamente, porre le basi per l'avvio di un **rapporto con il Fisco** improntato alla **reciproca fiducia**, secondo gli **standard internazionali** e le linee guida diramate dall'**Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico** (OCSE).

Tale nuovo approccio, ispirato alla **trasparenza e collaborazione reciproca**, dovrebbe favorire **l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria**, consentendo a molti contribuenti di definire la propria **posizione fiscale pregressa** sulla base di principi di **spontaneità, completezza e veridicità**, nonché porre in essere misure che **agevolino la futura compliance** degli attori in gioco.

Un aspetto di **particolare interesse operativo**, ai fini del **buon esito** della procedura in rassegna, riguarda la valutazione della **completezza e della conseguente regolarità** della documentazione che il contribuente **pone a corredo** della collaborazione volontaria.

Tale profilo interessa anche **numerosi professionisti** (es. avvocati, commercialisti), a cui si rivolge direttamente il cliente richiedendo di **istruire e finalizzare** l'istanza finalizzata alla **voluntary disclosure**.

Tuttavia, molto spesso, proprio il **consulente fiscale** deve **necessariamente attenersi** ai dati e alle notizie **comunicati dal proprio assistito**, senza avere la possibilità di **valutare preventivamente** la correttezza e, soprattutto, la totale **completezza e veridicità** dei documenti esibiti.

Il professionista incaricato avrà sicuramente cura di **rendere edotto il proprio cliente** circa la necessità di **procurarsi tutti gli elementi informativi necessari** per raccogliere un **idoneo set documentale**, ma sovente anche gli istituti di credito esteri non riescono a procurare tutti i dati

indispensabili per sanare le **citate infedeltà dichiarative**.

Sullo specifico punto, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la [circolare 30/E/2015](#), a commento delle **"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale"**, ha chiarito che l'esito della procedura di collaborazione volontaria **non è compromesso** qualora il contribuente risulti **oggettivamente impossibilitato** a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua **situazione fiscale**.

In particolare, è stato richiesto di chiarire se **"una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevata dall'Ufficio nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non dia necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura"**.

In risposta al quesito, il citato documento di prassi ha premesso che sono state rilevate **oggettive difficoltà** a carico del contribuente, nel **reperire tutti i dati e le notizie** utili a ricostruire la sua **situazione fiscale**, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di riferimento.

In alcune circostanze risulta infatti **particolarmente gravoso reperire documenti contabili** che consentano di ricostruire compiutamente tutte le **somme o le attività finanziarie** detenute **presso istituti di credito falliti**, oppure **raccogliere i documenti** nelle ipotesi di **emersione di "lasciti ereditari"**, **irregolarmente detenuti all'estero** da parte del **"de cuius"**, tenuto conto che la **pertinente documentazione di dettaglio** viene esibita dagli istituti di credito solo previa presentazione della **richiesta di regolarizzazione** delle attività finanziarie **detenute all'estero**.

Preso atto delle **numerose difficoltà che si possono presentare**, sopra compiutamente illustrate, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che nella **relazione di accompagnamento** il richiedente dovrà avere **cura di segnalare** la presenza di **cause che impediscono la tempestiva produzione** documentale o rendono **imprecisa la rappresentazione** delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione.

Inoltre, al fine di evitare **problemi di carattere procedurale** derivanti dalla emersa **carenza documentale**:

- il contribuente dovrà dimostrare di essersi **attivamente adoperato** per adempiere agli obblighi di **produzione documentale** e che quindi la carenza documentale **non può essere ascrivibile alla sua volontà**;
- sarà comunque possibile **l'integrazione della documentazione a completamento della posizione fiscale**, da effettuarsi fino alla **notifica dell'invito a comparire** (definibile *ex articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. 218/1997*), ossia in sede di **contraddittorio propedeutico** alla redazione **dell'accertamento con adesione**.

A questo punto, l'ufficio competente potrà riconoscere **come tempestivo** il **nuovo corredo informativo** fornito dal contribuente, **senza pregiudicare** l'esito della procedura di

collaborazione volontaria, qualora risulti **evidente l'impossibilità di fornire in precedenza** la documentazione richiesta e, contestualmente, dal comportamento del soggetto passivo traspaia l'intenzione di **adempiere correttamente** agli adempimenti previsti dalla **procedura di collaborazione volontaria**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

La banca delle terre incolte per gli under 40

di Luigi Scappini

In un [precedente contributo](#) abbiamo analizzato uno degli interventi contenuti nel cd. **D.L. Mezzogiorno** (il D.L. 91/2017) dedicati esplicitamente al settore dell'**agricoltura**.

Tale previsione contenuta nell'[articolo 2, comma 1](#), e atta a estendere la cd. misura "Resto al Sud" anche al comparto agricolo, deve essere letta in stretta connessione con l'ulteriore norma dedicata all'agricoltura, contenuta nel successivo [articolo 3](#), disciplinante la **cd. banca delle terre incolte e abbandonate**, la quale, in via sperimentale e con il preciso obiettivo di provare a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, introduce una specifica procedura di **valorizzazione** di terreni abbandonati o inculti e di beni immobili in stato di abbandono.

Ma quand'è che si è in presenza di beni abbandonati o **inculti**?

È il successivo comma 2 a occuparsi di definire come tali rispettivamente:

- i **terreni agricoli** sui quali **non** sia stata **esercitata l'attività agricola minima**, come definita dal [Regolamento UE 1307/2013](#), da almeno **10 anni**;
- i **terreni** oggetto di **rimboschimento artificiale** o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, a esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni e
- le **aree edificate** ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di **abbandono** da **almeno 15 anni**.

Questi beni saranno ricompresi in **elenchi**, che i Comuni provvederanno a compilare entro 3 mesi dalla conversione in legge del D.L. 91/2017 e a pubblicare sui propri siti internet istituzionali. Gli elenchi, poi, saranno aggiornati con cadenza annuale.

Una volta creati gli elenchi, i Comuni provvederanno a pubblicare uno o più bandi annuali in modo che i **giovani**, di età compresa **tra i 18 e i 40 anni**, potranno fare **domanda di concessione** dei terreni e/o immobili in **locazione**, comprensiva di un progetto di valorizzazione e utilizzo dei beni richiesti, locazione che potrà avere una **durata massima di 9 anni, ripetibile un'unica volta**.

Ai fini dell'utilizzo dei terreni assegnati, gli **under 40 possono**, come affermato al comma 11,

procedere alla **costituzione** di una **società** che deve rispettare obbligatoriamente i requisiti di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) e quindi avere la denominazione o la ragione sociale comprensiva della locuzione società agricola e avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

In tal caso, tuttavia, il **giovane** che ha ottenuto in concessione i terreni e/o immobili, dovrà anche avere la **maggioranza del capitale**, nonché il **potere di amministrare** la società con la **connessa rappresentanza legale**.

Sempre il comma 11 **ammette** anche lo svolgimento dell'attività attraverso un'**impresa familiare** di cui all'[articolo 230-bis, cod. civ.](#), fermo restando che in questo caso l'*under 40* assegnatario dei terreni dovrà risultare obbligatoriamente quale imprenditore dell'impresa e non coadiuvante.

Per quanto riguarda gli **aspetti formali** della concessione, il contratto di affitto dovrà essere **trascritto** ai sensi dell'[articolo 2645-quater, cod. civ.](#), e il relativo **canone** d'uso **indicizzato** dovrà essere determinato dal Comune concedente a mezzo di una perizia di stima specifica.

L'articolo 3, tuttavia, oltre ai terreni di proprietà comunale, prevede la possibilità che gli *under 40* richiedano la **concessione** in uso anche di **beni di proprietà privata** che, ovviamente, dovranno rispettare i requisiti per essere definibili come **abbandonati** e **inculti**.

In tale fattispecie, il **comma 7** prevede che gli interessati **presentino al Comune il progetto** di valorizzazione e utilizzo, comprensivo di un **certificato, redatto** da un **notaio**, in cui siano **individuati** tra gli altri, i **dati catastali** e i **nominativi** dei proprietari del fondo come risultanti dai registri immobiliari.

Nel caso in cui il Comune valuti **positivamente** il progetto, procede a **informare i proprietari** tramite raccomandata AR o posta certificata della proposta che può essere **accettata o meno**.

Da ultimo si segnala come, per effetto di quanto previsto al **comma 15**, in caso di **assegnazione** del bene, sia pubblico che privato, automaticamente si origina un **diritto di prelazione** in capo all'assegnatario, infatti, nel caso in cui il **proprietario**, nei **5 anni successivi alla restituzione**, intenda **trasferire** il bene a titolo oneroso, dovrà **notificare la proposta** di trasferimento, indicandone il prezzo all'**assegnatario**, che ha 60 giorni di tempo per eventualmente esercitare tale diritto.

In mancanza della notificazione ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla **prelazione** può, entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto, **riscattare** l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il set documentale in tema di transfer price

di Dottryna

La normativa sul “*transfer price*” riveste fondamentale importanza per le multinazionali che operano nel mercato globalizzato a livello mondiale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Fiscalità internazionale*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti del *set documentale* da predisporre in tema di TP.



Tutte le **imprese ad ampio respiro internazionale**, nel **diversificare** le loro **strategie di investimento**, costituiscono **imprese estere controllate** con le quali scambiano **beni e/o servizi**. Il problema diventa come **valutare correttamente** i prezzi di trasferimento infragruppo.

L'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#), rubricato “**adeguamento alle direttive Ocse in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento**”, ha introdotto l'onere per tali imprese di predisporre la documentazione necessaria a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata.

Il supporto documentale predisposto dalla società, se **consegnato nel corso di attività di controllo ispezione o verifica**, ovvero di altra attività istruttoria eseguita da parte dell’Amministrazione finanziaria, consente al contribuente di accedere al **regime agevolato** di cui all’[articolo 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#) evitando, in caso di rettifiche da *transfer price*, l’applicazione delle **sanzioni** per **dichiarazione dei redditi infedele**.

La costruzione di un **idoneo set documentale** comporta i seguenti vantaggi:

- garantisce alle imprese che hanno rapporti con l'estero, di fruire di un **regime di esonero dalle sanzioni** derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento;
- permette all’Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, di un **valido supporto documentale** al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate con quelli adottati in regime di libera concorrenza.

In data **29 settembre 2010** la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il [provvedimento n. 2010/137654](#), concernente la **documentazione idonea** a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli **oneri documentali** di cui all'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010.

La documentazione richiesta dal provvedimento è costituita:

- dal **Master file** (che raccoglie informazioni relative all'intero gruppo);
- dal **documento nazionale – Country file** (che riguarda le informazioni relative alla singola società del gruppo multinazionale).

Contenuto del Master file

Gli elementi da indicare nel *Master file* sono i seguenti:

- **descrizione generale del gruppo:** storia, evoluzione, settori di operatività e mercati di riferimento;
- **struttura del gruppo:** struttura organizzativa (organigramma) ed operativa (descrizione del ruolo che ciascuna delle imprese associate svolge nell'ambito dell'attività del gruppo. In merito, come chiarito dalla [C.M. 58/E/2010](#) è necessaria un'esposizione succinta del profilo funzionale e operativo del soggetto in relazione all'operatività complessiva del gruppo e a quella delle altre società o imprese del gruppo con cui l'entità oggetto della descrizione si relaziona);
- **strategie generali:** rappresenta una breve informativa sulle strategie, di sviluppo e di consolidamento, adottate dal gruppo sia nel periodo d'imposta in corso si in riferimento ai periodi d'imposta precedenti;
- **flussi delle operazioni:** quadro generale dei flussi delle operazioni infragruppo, un diagramma di flusso indicante sia le modalità di fatturazione e i relativi importi, nonché le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l'attività è stata in tal modo strutturata (descrizione anche di eventuali operazioni realizzate con terzi indipendenti ed operazioni straordinarie);
- **operazioni infragruppo**, distinte in tre sotto paragrafi: **cessione di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo ed accordi per la ripartizione dei costi** (con indicazione di oggetto, durata, soggetti partecipanti, perimetro delle attività e progetti coperti);
- **funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti:** descrizione generale degli assets e dei rischi assunti da ciascuna delle imprese coinvolte nelle operazioni e dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d'imposta precedente;
- **beni immateriali:** descrizione dei beni immateriali (*intangibles*) detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata indicazione di eventuali *royalties*, distinte per soggetto percepiente o erogante , corrisposte per lo sfruttamento degli

stessi;

- **politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo:** descrizione delle ragioni per le quali viene ritenuta conforme al principio di libera concorrenza; sarà necessario fornire una sintetica menzione dell'esistenza e dei contenuti essenziali dei contratti a base della politica di *pricing* adottata;
- **rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell'UE:** descrizione sintetica degli APA (*Advance Price Arrangements*) per ogni Stato membro di riferimento descrivendo oggetto, contenuti e periodi di validità.

Contenuto del Country file

Il *Country file* integra il precedente *Master file* e deve contenere gli elementi di dettaglio della **singola società interessata a livello locale** descrivendo le **politiche scelte** in ordine al rispetto della normativa sui prezzi di trasferimento. In particolare, deve contenere i seguenti elementi di dettaglio:

- **descrizione generale della società:** storia, evoluzione, settori di operatività e mercati di riferimento;
- **settore** in cui opera la società;
- **struttura operativa della società:** descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle articolazioni e delle *business units* dell'impresa svolge nell'ambito dell'attività;
- **strategie generali:** rappresenta una breve informativa sulle strategie perseguite dall'impresa ed eventuali mutamenti rispetto al periodo d'imposta precedente;
- **operazioni infragruppo:** in tale sezione è opportuno fare riferimento all'analisi di comparabilità ed al metodo utilizzato: indicare la natura delle operazioni (caratteristiche dei beni/servizi, l'analisi delle funzioni svolte, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie d'impresa), descrivendo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento prescelto, i criteri di applicazione ed risultati ottenuti;
- **accordi per la ripartizione dei costi (CCA – Cost Contribution Arrangements):** soggetti, oggetto e durata, perimetro dell'attività, metodo di determinazione dei benefici attesi, forma, valore e criteri di determinazione dei contributi forniti da ogni società, informazioni sull'ingresso o l'uscita di imprese associate dall'accordo, modifiche all'accordo a seguito di mutamenti nelle circostanze e mutamenti intervenuti nel medio periodo.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)